

**Legge regionale 21 maggio 2002, n.9 - agevolazioni contributive per il comparto del
commercio (B.U.R.A.S. n. 16 del 31 maggio 2002).**

Avviso di prima attivazione.

Art. 1

Decorrenza

A partire dal 10 settembre 2003, fino al 31 dicembre 2003, in luogo della spedizione contestuale delle domande alla Regione ed all'ente istruttore, sarà possibile la presentazione della sola copia all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Art.2

Modalità di invio

Per tali domande, munite di bollo da 10,33 euro, dovrà essere utilizzata la modulistica approvata con la citata deliberazione n.37/69 del 19 novembre 2002 (pubblicata sul supplemento straordinario n. 2 al B.U.R.A.S. n.37 del 19/12/02 e sul sito internet www.regione.sardegna.it), pena l'esclusione.

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Viale Trieste 105, C.a.p. 09123, Cagliari.

La busta contenente la domanda dovrà contenere la seguente indicazione in stampatello, pena l'esclusione: SERVIZIO COMMERCIO – SETTORE PROMOZIONE COMMERCIALE ED INCENTIVAZIONI ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI - L.R. 21 MAGGIO 2002, N.9.

Sulla busta dovranno essere indicati anche i dati identificativi del mittente.

Le domande spedite prima del 10 settembre 2003 non saranno ritenute valide. Le domande spedite nei termini indicati all'art.1 che tuttavia non siano pervenute all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio entro il 20 gennaio 2004 non verranno prese in considerazione.

Art.3

Avvio dei programmi di investimento

In seguito all'invio della domanda nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, il richiedente può iniziare l'esecuzione del progetto di investimento per il quale ha richiesto l'agevolazione.

Art.4

Invio delle domande all'ente istruttore

Successivamente, a partire dalla data che verrà indicata con *avviso* reso dall'Assessore competente in materia di commercio, copia delle medesime domande già inviate alla Regione, dovranno essere spedite dal richiedente, corredate della prescritta documentazione, ad uno degli enti istruttori che verranno convenzionati con la Regione (l'*avviso* conterrà anche l'elenco e l'indirizzo di tali enti).

La spedizione dovrà avvenire con raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S dell'*avviso*, pena l'esclusione.

Insieme alla domanda il richiedente dovrà, inoltre, dichiarare di aver già regolarmente spedito la copia della domanda alla Regione nei termini indicati all'art.1, indicare la data della spedizione ed allegare la fotocopia dell'avviso di ricevimento.

Art.5
Priorità

Fino alla data che verrà indicata con apposito avviso pubblicato sul B.U.R.A.S. da parte dell'Assessore competente in materia di commercio, possono presentare la domanda all'ente istruttore ai sensi dell'art.4 solo coloro che abbiano presentato regolare domanda alla Regione ai sensi dell'art.1 del presente provvedimento.

Art.6
Istruttoria e concessione delle agevolazioni

Come previsto dalle direttive applicative approvate con la deliberazione della Giunta n.37/69 del 19 novembre 2002, i provvedimenti di concessione delle agevolazioni verranno adottati dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio in seguito alla valutazione dell'ammissibilità ed alle risultanze dell'istruttoria tecnico-economica e finanziaria eseguita dall'ente istruttore.